

Verbale Assemblea Associazione "Centro di Orientamento Don Bosco" del 27/10/2020

L'anno duemila venti (2020), il giorno ventisette (27), del mese di ottobre (10), alle ore 18,30, si è riunita online l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Centro di Orientamento Don Bosco" di Andria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Partecipano alla riunione:

Del Giudice Rosa, presidente del Centro, Brattoli Elisabetta, Corcella Alessia, Di Bari Roberta, Di Molfetta Pia, Di Nanni Assunta Giovina, Di Schiena Luigi, Di Stefano Giovanna, Forlano Rossana, Fortunato Diana, Fusiello Teresa, Liso Maria, Losito Giuseppina, Marzano Anna, Matera Paolo, Quaquarelli Anna, Torelli Teresa, Zotti Antonella.

Assume la presidenza dell'Assemblea, dietro proposta della presidente dell'Associazione, Rosa Del Giudice, la Sig.ra Giovina Assunta Di Nanni, vicepresidente della suddetta Associazione; verbalizza la Sig.ra Diana Fortunato.

La presidente dell'Associazione, Rosa Del Giudice, chiede la parola per precisare le motivazioni che giustificano la decisione di indire e svolgere l'Assemblea dei soci a distanza.

Tali motivazioni si possono così riassumere:

- considerata la criticità dell'attuale situazione addebitabile al Covid;
- considerati i vari DPCM ultimamente emanati, a partire dal 13 ottobre, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che mettono in guardia dal pericolo di propagazione dei contagi per assembramenti;
- considerato il DL "Cura Italia" che, entrato in vigore qualche mese fa, prevede la possibilità per le Associazioni di riunirsi in videoconferenza, anche se essa non è disciplinata dallo statuto, a condizione che siano rispettati criteri di trasparenza e tracciabilità, previamente fissati, e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute (art. 73 comma 4 DL 18/2020);
- considerata la riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 13 ottobre u.s., che delibera di effettuare l'Assemblea dei soci a distanza per il 27 ottobre e considerati i criteri, fissati dai componenti del Consiglio, per assicurare la trasparenza e la tracciabilità (registrazione della videoconferenza, individuazione dei soci partecipanti inseriti in una classe virtuale, pubblicazione del Verbale all'interno della classroom);
- constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite comunicazione inviata in tempo debito, per posta elettronica, a tutti i soci, con la precisazione dell'o.d.g. e dell'ora,

nonché con l'indicazione della piattaforma online (Google meet) e l'allegato della bozza del nuovo Statuto;

- preso atto che sono presenti n°18 soci su n°27 iscritti, pari ai 2/3 richiesti;

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto dei criteri concordati, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione specifica dell'argomento, la Presidente dell'Assemblea, Giovina Assunta Di Nanni, ribadisce e sottolinea la necessità, individuata dal Consiglio Direttivo, di promuovere e realizzare l'Assemblea dei soci a distanza prima del 31 ottobre, data di scadenza fissata dal dettato legislativo, per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

La Presidente dell'Associazione, Rosa Del Giudice, condivide sullo schermo la bozza dello Statuto modificato con l'evidenziazione, in due colori diversi, blu e rosso, rispettivamente delle parti che sono state ampliate ed esplicitate e di quelle che sono state aggiunte in base al dettato del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura della bozza dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e a eventuali altre proposte di modifica.

Poiché non c'è stato nessun intervento propositivo e /o aggiuntivo, considerata la puntuale, articolata e precisa revisione del documento, lo Statuto modificato viene posto in votazione palese.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

La Presidente dell'Assemblea viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La Presidente dell'Assemblea e la Segretaria vengono altresì incaricate della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Diana Fortunato

Diana Fortunato

La Presidente

Giovina Assunta Di Nanni

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE
di Bari-Lecce-Andria-Trani
COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

Giovina Assunta Di Nanni

Registrato a Bari-Lecce-Andria-Trani
al n° 1839 del 20/11/2020
EURO Esente esatti

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO*
Annunziata Di Discoglie

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Dante Lopodote



STATUTO – APS CENTRO DI ORIENTAMENTO DON BOSCO di ANDRIA

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Andria, quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata "Centro di Orientamento don Bosco - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "Centro di orientamento don Bosco - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

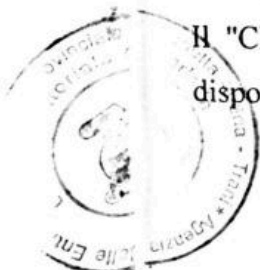
Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) tutela dei diritti umani, civili e sociali.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

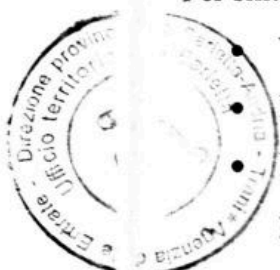
Il "CENTRO di ORIENTAMENTO don BOSCO", senza fini di lucro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, ha sede in Andria ed intende promuovere e realizzare una nuova



particolare agenzia educativa allo scopo di valorizzare la persona umana. Le nuove complesse esigenze sociali e professionali imposte dalla vita contemporanea, infatti, rendono sempre più difficile il processo di autonoma e consapevole maturazione della persona stessa a causa di numerosi, pesanti e spesso occulti (e perciò più pericolosi) condizionamenti. Specifici interventi orientativi a misura d'uomo, adeguati a ciascun momento della vita e alle particolari situazioni in cui ciascuno può trovarsi nel corso della stessa, possono restituire alla persona la capacità di esercitare in pienezza la propria libertà e di rendere socialmente produttiva ogni stagione della vita. Il Centro si pone, inoltre, anche come luogo di autoformazione e autoaggiornamento per i suoi stessi associati e operatori.

Non ha scopi di lucro e non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per sintetizzare, le finalità del Centro sono le seguenti:

- 
- Valorizzare la persona umana;
 - Facilitare il processo di autonoma e consapevole maturazione della persona stessa;
 - Restituirle la capacità di esercitare in pienezza la propria libertà e di rendere socialmente produttiva ogni stagione della vita attraverso specifici interventi orientativi.

Art. 4. L'Associazione, per realizzare lo scopo istituzionale di cui al precedente articolo, intende collocarsi principalmente come supporto interattivo tra studenti, famiglia e scuola, promuovendo in particolare:

- un servizio di orientamento che, superando il significato riduttivo di una scelta scolastica o professionale, si ponga come permanente e specifico contributo alla maturazione della persona in ogni momento della vita, con particolari interventi orientativi pre-scolastici, scolastici, professionali e post-professionali;
- un servizio di consulenza e assistenza per la prevenzione della devianza minorile, da attivare anche con soggetti di età inferiore a quella generalmente prevista dall'attuale legislazione in materia, in stretta e costante collaborazione con la scuola e la famiglia, per il recupero dello svantaggio socio-comportamentale;
- un servizio di consulenza e assistenza socio-psico-pedagogica per il recupero di alunni portatori di svantaggio socio-culturale, oltre che di sostegno economico a studenti di modesta estrazione sociale e con brillanti risultati scolastici; (vedi art. 6)
- un servizio di consolidamento scolastico finalizzato a rafforzare la motivazione, nonché a favorire l'acquisizione di un valido metodo di studio e di strategie funzionali al successo

scolastico;

- un servizio specialistico rivolto agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES);
- uno specifico servizio inteso a promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione e aggiornamento del personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado;
- un servizio di attività di tirocinio e di assistenza tutoriale, a disposizione delle istituzioni che intendano utilizzarlo;
- un servizio funzionale al sostegno delle categorie sociali più fragili e svantaggiate, quali gli ospiti del Carcere Minorile e degli Istituti Penitenziari maschili e femminili;
- un servizio di ricerca, sviluppo e valutazione delle attività svolte, mirato alla puntuale definizione delle esperienze realizzate anche per una loro maggiore e migliore utilizzazione.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

In particolare ciascun associato, a seconda della sua situazione personale, dovrà contribuire all'affermazione e allo sviluppo dell'Associazione offrendo:

- il proprio sostegno morale, ed eventualmente anche finanziario, all'azione educativa e sociale promossa dalla stessa;
- la collaborazione e la partecipazione alle iniziative programmate;
- la disponibilità della propria competenza ed esperienza professionale per operare nei servizi sociali messi a disposizione della cittadinanza.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di



esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività

non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio della gestione annuale dell'esercizio precedente;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deciso dal Consiglio direttivo, di cui alla lettera d) dell'art. 11;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio annuale dell'esercizio precedente e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti, oltre il Presidente, (un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti), eletti dall'Assemblea, (fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo). Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio dell'esercizio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio annuale dell'esercizio sociale sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale annuale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L'Esercizio Sociale Annuale è riferito al periodo 1 settembre / 31 agosto. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno, in considerazione dell'adeguamento dell'anno sociale dell'Associazione all'inizio dell'anno scolastico; con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto



a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio annuale.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale annuale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o

nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

La Segretaria

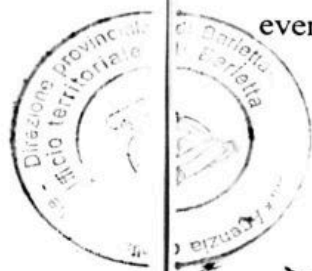
Diana Fortunato

Diana Fortunato

La Presidente

Giovina Assunta Di Nanni

Giovina Assunta Di Nanni



FOGLIO PRESENZE VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE

ON LINE

"CENTRO ORIENTAMENTO DON BOSCO,, 31/10/2020

n	NOME	COGNOME	FIRMA
1	ELISABETTA	BRATTOZI	Elisabetta Brattozi
2	ALESSIA	CORCELLA	Alessia Corcella
3	ROSA	DEL GIUDICE	Rosa Del Giudice
4	ROBERTA	DI BARI	Roberta Di Bari
5	PIA	DI MOLFETTA	Pia Di Molfetta
6	GIOVINA A.	DI NANNI	Giovanna Di Nanni
7	GINO - LUIGI	DI SCHIGNA	Gino Di Schigna
8	GIOVANNA	DI STEFANO	Giovanna Di Stefano
9	ROSSANA	FORLANO	Rossana Forlano
10	DIANA	FORTUNATO	Diana Fortunato
11	TERESA	FUSIELLO	Teresa FusIELLO
12	MARIELLA	LISO	Mariella Liso
13	GIUSEPPINA	LOSI	Giuseppina Losi
14	ANNA	MARZANO	Anna Marzano
15	PAOLO	MATERA	Paolo Matera
16	ANNA	QUACQUARELLI	Anna Quacquarelli
17	TERESA	TORELLI	Teresa Torelli
18	ANTONELLA	ZOTTI	Antonella Zotti
19			
20			